



Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
*Commissario delegato per l'emergenza sismica nella provincia de L'Aquila
e in altri comuni della regione Abruzzo ai sensi del D.P.C.M 6 aprile 2009*

**DIREZIONE DI COMANDO E CONTROLLO
(DI.COMA.C)**

**Oggetto: Circolare relativa alla conclusione delle attività di
valutazione dell'agibilità sismica degli edifici**

Si riportano di seguito alcuni passaggi della legge 24 giugno 2009, n. 77 che hanno diretta influenza sull'argomento in oggetto:

1. l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 2 prevede che *"le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che, sulla base dei rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito di una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3...."*;
2. Il citato comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 39 prevede che *"gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 (ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese), ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni al comma 2 del presente articolo, in presenza di nesso di causalità tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata"*;

Da quanto esposto ai precedenti punti 1 e 2 si desume che effettivamente le ordinanze emanate possono essere applicate anche per beni ubicati in comuni che hanno risentito di una intensità MCS < 6, pertanto non compresi nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16/4/09, ma comunque ricadenti nella Regione Abruzzo, in presenza delle perizie giurate che dichiarino il nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico.

Inoltre, come è noto, i sopralluoghi di danno ed agibilità sismica sono stati effettuati in numero rilevante (ad oggi oltre 62.000) prevalentemente nei Comuni compresi nel citato decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3, utilizzando squadre di tecnici accreditati dalla Di.Coma.C. Per tali sopralluoghi, quindi, le residue necessità di completamento dell'attività, già in corso, sono limitate a:

- a) prime istanze che possono riguardare edifici non segnalati o non ispezionati, anche per

- assenza dei proprietari;
- b) istanze di secondo sopralluogo motivate da perizia tecnica, come da nota PCM prot. 0016445 del 31/5/2009;
 - c) esiti D, ossia da rivedere con approfondimento;
 - d) esiti di schede prodotte da gruppi di rilevamento designati dai Sindaci ai sensi dell'art. 2, c.1 dell'OPCM 3753/09, nel periodo compreso fra il 6 ed il 16 Aprile 2009, che devono essere controllate a campione;
 - e) esiti F, che, a seguito degli interventi di messa in sicurezza da parte dei Comuni, consentano di accedere ad edifici di per loro agibili, ma che non erano accessibili a causa del rischio determinato da altre costruzioni.

Per i Comuni non inclusi nel citato decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3, ed in particolare per gli edifici che non siano stati oggetto di verifica da parte delle squadre di tecnici accreditati dalla Di.Coma.C., le disposizioni citate ai precedenti punti 1) e 2) consentono l'accesso ai contributi, *in presenza di nesso di causalità tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.*

Al fine di utilizzare in modo omogeneo la disciplina degli interventi di riparazione / miglioramento / ricostruzione che si è già formata con le OPCM 3778/09 (esiti A), 3779/09 (esiti B e C), e che sarà prossimamente integrata con la disciplina per gli esiti di inagibilità totale (esiti E), si prevede una procedura differenziata per i beni ricadenti nei comuni inclusi nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3, o comunque che abbiano già avuto un esito di agibilità da parte delle squadre di tecnici accreditati dalla Di.Coma.C. rispetto ai beni ricadenti nei comuni non inclusi nel decreto o comunque che non abbiano ricevuto esiti di agibilità da parte delle squadre di tecnici accreditati dalla Di.Coma.C.

Le procedure sono espone di seguito e mirano ad assicurare in entrambi i casi la possibilità di disporre di un esito di agibilità sismica controllato, necessario per selezionare la procedura di accesso ai contributi.

Beni ricadenti nei comuni inclusi nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3 o comunque già oggetto di sopralluoghi di agibilità da parte delle squadre di tecnici accreditati dalla DI.COMA.C.

Gli esiti di agibilità sismica sono già stati definiti e sono in corso di ufficializzazione da parte dei comuni. Normalmente sono sufficienti i modelli riepilogativi che le squadre hanno rilasciato ai comuni, tuttavia le schede di agibilità sono in via di scansione e saranno trasmesse a tutti i COM ed ai comuni, appena disponibili e verificate.

Si precisa anche che, al fine di consolidare il quadro degli esiti di agibilità, il termine per la presentazione di nuove richieste o di istanze per secondo sopralluogo è fissato al 25 luglio 2009

Per quanto riguarda i comuni in provincia di Pescara, recentemente assegnati al COM n.6, solo alcuni di essi hanno istituito i gruppi di rilevamento istituiti dal Sindaco, mentre altri hanno fruito delle squadre inviate da Di.Coma.C.

Al fine di garantire una omogeneità di trattamento si ritiene che sia opportuno verificare con squadre Di.Coma.C. gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai gruppi di rilevamento istituiti dai sindaci limitatamente agli esiti inagibili (E) ed al 50% degli esiti B e C. La procedura da adottare

è la seguente:

- 1) I comuni che hanno costituito i gruppi di rilevamento forniscono tramite i COM a Di.Coma.C. la lista completa dei rilievi effettuati, nel periodo compreso fra il 6 ed il 16 aprile 2009, la Di.Coma.C. sceglie il campione e dispone l'invio ai COM delle squadre necessarie ad effettuare il controllo.
- 2) I comuni che non si sono avvalsi di gruppi di rilevamento continueranno ad effettuare sopralluoghi utilizzando le squadre Di.Coma.C.

Beni ricadenti nei comuni non inclusi nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3 e che non siano già stati oggetto di sopralluoghi di agibilità da parte delle squadre di tecnici accreditati dalla DI.COMA.C.

In sostanza i residenti che posseggono abitazioni nei comuni non compresi nel decreto n. 3 del 16/4/09 possono accedere ai contributi per riparazione / miglioramento sismico / ricostruzione con la presentazione di perizie giurate che certificano che i danni dipendono dal sisma.

Poiché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) emanate per regolare le attività edilizie a seguito del terremoto si basano anche sull'esito di agibilità sismica, si procederà come segue:

- a) l'esito di agibilità, necessario per determinare quale sia l'ordinanza di riferimento per ciascun caso specifico, sarà definito dal medesimo professionista che redigerà la perizia giurata, utilizzando i criteri specificati nella scheda di rilevamento del danno e dell'agibilità sismica pubblicata con l'OPCM n. 3753 del 6/4/2009 e nel relativo manuale;
- b) la perizia giurata, completa di esito di agibilità e di attestazione del nesso di causalità diretto fra evento sismico e danno per il quale si chiede il contributo, una volta consegnata al Comune, sarà controllata, anche a campione, dai competenti Uffici del Genio Civile; eventuali irregolarità, ad esempio la determinazione dell'esito in base a danni chiaramente preesistenti al 6/4/09 o comunque superiori a quelli effettivi, o dovuti ad incuria e mancanza di manutenzione, o la proposta di interventi su ruderi o su edifici fatiscenti, saranno segnalate al Sindaco che valuterà la non concessione del contributo e la segnalazione del caso all'Ordine di appartenenza del professionista.

Infine, per quanto riguarda quei nuclei familiari sgomberati dalla loro abitazione principale, abituale e continuativa in esecuzione di provvedimenti emessi dalle competenti autorità a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ai quali, in attuazione dell'art.7 dell'OPCM n.3771/2009 i Sindaci abbiano assegnato un contributo per l'autonoma sistemazione e le cui abitazioni non siano state ancora oggetto di valutazione di agibilità, i citati Sindaci dovranno provvedere tempestivamente al sopralluogo ed alla perizia secondo i criteri suindicati al punto a), che dovrà essere redatta da un proprio tecnico abilitato, oppure da un professionista iscritto all'albo, i cui costi graveranno sui fondi per l'emergenza.



Il Coordinatore della Di.Coma.C.
(Prof. Bernardo De Bernardinis)



Il Referente della Funzione 1
(Ing. Giacomo di Pasquale)

